



ATTO N. DD 2821

DEL 09/05/2025

Rep. di struttura DD-UB1 N. 183

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

**DIPARTIMENTO PIANIFICAZIONE TERRITORIALE, URBANISTICA ED EDILIZIA
DIREZIONE EDILIZIA**

OGGETTO: SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI ANTINCENDIO DEGLI EDIFICI SCOLASTICI E DELLE SEDI ISTITUZIONALI DELLE AMMINISTRAZIONI INSISTENTI SUL TERRITORIO DELLA REGIONE PIEMONTE, MEDIANTE ATTIVAZIONE DI UNA CONVENZIONE EX ART. 26 L. 488/1999 E S.M.I. E ART. 1 C. 499 L. 208/2015, SUDDIVISA IN LOTTI (MATERIA 19 DEL D.P.C.M. 11/07/2018 - G.U.R.I. N. 189 DEL 16/08/2018). ID SINTEL 148769125.
LOTTO 2 – ENTI DELL’AMBITO TERRITORIALE DELLA CITTÀ METROPOLITANA DI TORINO (CIG 9023965B7C).
PROROGA DI ULTERIORI 6 (SEI) MESI DEL CONTRATTO REP. 905 DEL 23/11/2022, STIPULATO CON L’OPERATORE ECONOMICO R.T.I. SAMSIC ITALIA S.p.A. / IECOTEC S.R.L.

Premesso che con determinazione della Dirigente della Direzione Centrale Unica Appalti e Contratti n. 3698 del 21/07/2022:

- è stata aggiudicata definitivamente e con efficacia la Convenzione ex art. 26 L. 488/1999 e s.m.i. relativa al "SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI ANTINCENDIO DEGLI EDIFICI SCOLASTICI E DELLE SEDI ISTITUZIONALI DELLE AMMINISTRAZIONI INSISTENTI SUL TERRITORIO DELLA REGIONE PIEMONTE, MEDIANTE ATTIVAZIONE DI UNA CONVENZIONE EX ART. 26 L. 488/1999 E S.M.I. E ART. 1 C. 499 L. 208/2015, SUDDIVISA IN LOTTI (MATERIA 19 DEL D.P.C.M. 11/07/2018 - G.U.R.I. N. 189 DEL 16/08/2018). LOTTO 2 – ENTI DELL’AMBITO TERRITORIALE DELLA CITTÀ METROPOLITANA DI TORINO (CIG 9023965B7C)." oggetto all'**RTI COSTITUENDO SAMSIC ITALIA S.p.A. - IECOTEC S.r.l.**, con sede legale in Via Principe Amedeo, 11 – Torino (TO) – C.F./ P.IVA 05651570011 (cod. forn. classe RTI 032), per un importo massimo contrattuale di Euro 3.200.000,00 per il periodo di 36 mesi;
- che la convenzione ha durata di n. 36 (trentasei) mesi, decorrente dalla data di attivazione della Convenzione medesima e potrà essere oggetto di proroga tecnica, ai sensi dell’art. 106 comma 11 del D.lgs. 50/2016 es.m.i., fino ad ulteriori 6 mesi;
- è stato dato atto che l’importo massimo contrattuale potrà essere oggetto di variazione ai sensi dell’art. 106 comma 12 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.;
- è stato dato atto che il Responsabile del Procedimento ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. 50/2016, è il Dirigente della Direzione Coordinamento Edilizia Scolastica – Edilizia Scolastica 1 della Città Metropolitana di Torino, Arch. Marco Rosso;

Preso atto che, conseguentemente, è stato stipulato il contratto – Rep. 905 del 23/11/2022 – con l’R.T.I. SAMSIC ITALIA S.P.A./ IECOTEC S.R.L., per un importo massimo contrattuale di euro 3.200.000,00,



mediante sottoscrizione dello schema di convenzione il quale prevede espressamente:

all'art. 4 – Durata della Convenzione e dei Contratti di Fornitura:

1. La presente Convenzione, relativa al lotto specifico, ha una durata di 36 mesi a decorrere dal giorno successivo alla sottoscrizione del presente contratto (Data di Attivazione).
La Convenzione potrà essere prorogata, previa comunicazione scritta della Città metropolitana di Torino al fornitore almeno 15 giorni prima della scadenza, per ulteriori 6 (sei) mesi, qualora alla scadenza del predetto termine non sia stato esaurito l'importo massimo contrattuale, anche eventualmente incrementato, e fino al raggiungimento del medesimo.
Resta inteso che i termini di durata della Convenzione si intenderanno in ogni caso decorsi, anche prima della scadenza dell'eventuale proroga, qualora sia esaurito l'Importo massimo contrattuale, anche se eventualmente incrementato.
2. Per durata della Convenzione si intende il termine ultimo di utilizzazione della medesima mediante l'invio da parte delle Amministrazioni Contraenti degli Ordinativi di Fornitura relativi alla presente Convenzione, che comunque resta valida, efficace e vincolante – anche dopo i predetti termini – per la regolamentazione dei Contratti di Fornitura e per tutto il tempo di vigenza dei medesimi.
3. Gli Ordinativi di Fornitura avranno validità fino alla loro scadenza, anche se successiva alla data di scadenza della convenzione e sua eventuale proroga.
Resta, altresì, inteso che la facoltà delle Amministrazioni di emettere Ordinativi di Fornitura viene meno qualora, prima del termine ultimo di durata della Convenzione, anche eventualmente prorogato, sia esaurito l'importo massimo contrattuale, anche eventualmente incrementato.
4. È escluso ogni tacito rinnovo della Convenzione, ovvero dei singoli Contratti di Fornitura.

Dato atto che la Convenzione relativa al lotto in oggetto è stata attivata in data 24/11/2022 con scadenza prevista per il giorno 23/11/2025;

Considerato che l'importo massimo contrattuale di Euro 3.200.000,00 non è stato esaurito;

Dato atto che con note prot. n. 51832 del 27/03/2025 e prot. 71513 del 28/04/2025 è stata formalizzata all'**R.T.I. SAMSIC ITALIA S.P.A./ IECOTEC S.R.L.** l'intenzione della scrivente Amministrazione a procedere alla proroga della Convenzione per ulteriori 6 (sei) mesi;

Considerato che l'**R.T.I. SAMSIC ITALIA S.P.A./ IECOTEC S.R.L.**, con PEC ns. prot. 73284 del 30/04/2025, ha formulato esplicita conferma in merito alla disponibilità alla proroga di ulteriori 6 (sei) mesi con riferimento al lotto della convenzione in oggetto;

Dato atto che la garanzia definitiva prodotta nella fase di stipula del lotto della Convenzione in oggetto, a copertura degli oneri per il mancato o inesatto adempimento della convenzione e dei contratti di fornitura, all'art. 2 "*Condizioni che rilevano nel rapporto tra Stazione appaltante e Garante*", prevede espressamente che:

- a. decorre dalla data di stipula del contratto;
- b. cessa alla data di emissione del certificato di collaudo o del certificato di regolare esecuzione, ovvero, alla data di emissione del certificato di verifica di conformità o dell'attestazione di regolare esecuzione delle prestazioni e comunque decorsi 12 mesi dalla data di ultimazione dei lavori, dei servizi o delle forniture risultante dal relativo certificato, allorché si estingue automaticamente ad ogni effetto (art. 103, commi 1 e 5, del Codice), salvo quanto indicato nell'ultimo comma dell'art. 1.
e non contiene un'espressa data di scadenza della stessa;

Ritenuto pertanto opportuno prorogare il contratto Rep. 905 del 23/11/2022 stipulato con l'**R.T.I. SAMSIC**



ITALIA S.P.A./ IECOTEC S.R.L., con sede legale in con sede legale in Via Principe Amedeo, 11 – Torino (TO) – C.F./ P.IVA 05651570011 (cod. forn. classe RTI 032) per l’attivazione la Convenzione ex art. 26 L. 488/1999 e s.m.i. relativa al ”SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI ANTINCENDIO DEGLI EDIFICI SCOLASTICI E DELLE SEDI ISTITUZIONALI DELLE AMMINISTRAZIONI INSISTENTI SUL TERRITORIO DELLA REGIONE PIEMONTE, MEDIANTE ATTIVAZIONE DI UNA CONVENZIONE EX ART. 26 L. 488/1999 E S.M.I. E ART. 1 C. 499 L. 208/2015, SUDDIVISA IN LOTTI (MATERIA 19 DEL D.P.C.M. 11/07/2018 - G.U.R.I. N. 189 DEL 16/08/2018). LOTTO 2 – ENTI DELL’AMBITO TERRITORIALE DELLA CITTÀ METROPOLITANA DI TORINO (C.I.G. 9023965B7C)” per ulteriori 6 (sei) mesi, con termine ultimo di scadenza il 23/04/2026, agli stessi prezzi, patti e condizioni di cui al contratto citato Rep. n. 905 del 23/11/2022;

Dato atto che l’importo massimo contrattuale viene confermato in Euro 3.200.000,00 e non vengono applicate variazioni di cui all’art. 106 comma 12 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.;

Dato atto che il Responsabile del Procedimento ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. 50/2016, è il Dirigente della Direzione Edilizia della Città Metropolitana di Torino, Arch. Marco Rosso;

Dato atto dell’insussistenza di conflitto di interessi, ai sensi dell’art. 6 bis della legge 241/90 e degli artt. 6, comma 2, e 7 del D.P.R. 62/2013 e dell’art. 7 del Codice di comportamento della Città metropolitana di Torino;

Atteso che la competenza all’adozione del presente provvedimento spetta al Dirigente ai sensi dell’art. 107 del Testo Unico delle leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs. 18/08/2000 n. 267 e dell’art. 45 dello Statuto Metropolitano;

Visti:

- la deliberazione del Consiglio metropolitano n. 75/2024 del 19 dicembre 2024 con cui è stata approvata la nota di aggiornamento al Documento Unico di Programmazione (DUP) 2025-2027, ai sensi dell’art. 170 comma 1 del D.Lgs. n.267/2000 e s.m.i.;

- la deliberazione del Consiglio metropolitano n. 76/2024 del 19 dicembre 2024 ad oggetto “BILANCIO DI PREVISIONE 2025-2027 E RELATIVI ALLEGATI. APPROVAZIONE AI SENSI DELL’ART. 1, COMMA 8, DELLA LEGGE 07/04/2014 N. 56”;

- il DCR n. 3/2025 del 13 Gennaio 2025 è stato approvato il Piano esecutivo di gestione 2025-2027;

- il Decreto del Sindaco Metropolitano n. 22/2025 del 30 gennaio 2025 con cui è stato approvato il Piano Integrato di Attività ed organizzazione 2025-2027, nel quale è incluso Piano della performance 2025, che definisce gli obiettivi operativi riferiti agli specifici centri di responsabilità;

Precisato che il presente provvedimento è collegato all’obiettivo operativo n. OB_040201, avente ad oggetto “Scuole più sicure e sostenibili”;

Dato atto che il presente provvedimento non necessita del visto di regolarità contabile in quanto non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell’ente, ai sensi dell’art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000;

Dato atto che l’Amministrazione ha operato nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali in applicazione delle vigenti norme in materia di appalti pubblici;



Dato atto che è prevista, ai sensi del D.Lgs. n. 33/2013, la pubblicazione del presente atto sul sito della Stazione Appaltante sezione "Amministrazione Trasparente";

IL DIRIGENTE

Visti:

- il Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n. 50 recante "Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture;
- la Legge 7 aprile 2014 n. 56 recante "Disposizioni sulle Città Metropolitane, sulle Province, sulle Unioni e fusioni dei Comuni", così come modificata dalla Legge 11 agosto 2014, n. 114, di conversione del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90;
- l'art. 1 comma 50 Legge 7 aprile 2014 n. 56, in forza del quale alle Città Metropolitane si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni in materia di Comuni di cui al Testo Unico, nonché le norme di cui all'art. 4 Legge 5 giugno 2003, n. 131;
- le Linee guida ANAC attuative del nuovo Codice degli Appalti adottate ai sensi dell'art. 36 c.7 del D.Lgs. n. 50 del 18/04/2016;
- l'art. 48 dello Statuto Metropolitano;

DETERMINA

Per le motivazioni espresse in premessa, che qui vengono interamente richiamate e formano parte integrante e sostanziale del presente atto:

1. di prorogare il contratto Rep. 905 del 23/11/2022 stipulato con l'**R.T.I. SAMSIC ITALIA S.P.A./IECOTEC S.R.L.**, con sede legale in con sede legale in Via Principe Amedeo, 11 – Torino (TO) – C.F./P.IVA 05651570011 (cod. forn. classe RTI 032), relativo al "SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI ANTINCENDIO DEGLI EDIFICI SCOLASTICI E DELLE SEDI ISTITUZIONALI DELLE AMMINISTRAZIONI INSISTENTI SUL TERRITORIO DELLA REGIONE PIEMONTE, MEDIANTE ATTIVAZIONE DI UNA CONVENZIONE EX ART. 26 L. 488/1999 E S.M.I. E ART. 1 C. 499 L. 208/2015, SUDDIVISA IN LOTTI (MATERIA 19 DEL D.P.C.M. 11/07/2018 - G.U.R.I. N. 189 DEL 16/08/2018). LOTTO 2 – ENTI DELL'AMBITO TERRITORIALE DELLA CITTÀ METROPOLITANA DI TORINO (C.I.G. 9023965B7C)" per ulteriori 6 (sei) mesi, con termine ultimo di scadenza il 23/04/2026, agli stessi prezzi, patti e condizioni di cui contratto Rep. n. 905 citato, dovuti al Fornitore dalla singola Amministrazione per le prestazioni a canone ed extra-canone calcolati, per le relative attività, sulla base di quanto previsto nel Capitolato Tecnico all'art. 10, applicando i ribassi offerti in sede di gara e riportati nell' "Offerta economica" ai prezzi contemplati nell' "Elenco prezzi" ed al Prezzario OO.PP. della Regione Piemonte, allegati a costituire parte integrante e sostanziale dell'atto Rep. n. 905 del 23/11/2022 citato;
2. di dare atto che l'importo massimo contrattuale viene confermato in Euro 3.200.000,00 e non vengono applicate variazioni di cui all'art. 106 comma 12 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.;
3. che la Convenzione relativa al lotto in oggetto verrà prorogata sino al 23/04/2026, termine ultimo di scadenza;



4. di dare atto che nei confronti dell'**R.T.I. SAMSIC ITALIA S.P.A./ IECOTEC S.R.L., permane** l'inesistenza delle cause di esclusione di cui all'art. 80 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i. nonché la regolarità contributiva;
5. di dare atto che il contratto prevede apposita clausola di recesso unilaterale a favore della Città Metropolitana da esercitarsi in caso di riscontri negativi inerenti al possesso anche di uno solo dei requisiti previsti dall'art. 80 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.;
6. di dare atto che la presente proroga alla Convenzione non è fonte di alcuna obbligazione per le Amministrazioni e/o per la Città Metropolitana di Torino nei confronti del Fornitore, in quanto i singoli Contratti di Fornitura vengono conclusi a tutti gli effetti tra le Amministrazioni Contraenti ed il Fornitore attraverso l'emissione degli Ordinativi di Fornitura secondo le modalità ed i termini indicati nel contratto Rep. 905 del 23/11/2022 e nel Capitolato tecnico (allegato B al citato contratto);
7. di dare atto che con il presente provvedimento si procede a tutti gli effetti a modifica della durata iniziale del contratto, facoltà prevista dall'art. 4 dello stesso, e che il presente atto verrà sottoscritto dalle parti per accettazione a costituire appendice al contratto principale;
8. di dare atto che il Responsabile del Procedimento ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs. 50/2016, è il Dirigente della Direzione Edilizia della Città Metropolitana di Torino, Arch. Marco Rosso;
9. di attestare in capo al sottoscritto l'insussistenza di conflitto di interessi, ai sensi dell'art. 6 bis della legge 241/90 e degli artt. 6, comma 2, e 7 del D.P.R. 62/2013 e dell'art. 7 del Codice di comportamento della Città metropolitana di Torino;
10. di dare atto che il presente provvedimento non necessita del visto di regolarità contabile in quanto non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente, ai sensi dell'art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000;
11. di disporre, ai sensi degli artt. 20 e 28 del D.Lgs. n. 33/2013, la pubblicazione del presente atto sul sito della Stazione Appaltante sezione "Amministrazione Trasparente";
12. di dare atto che l'Amministrazione ha operato nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali in applicazione delle vigenti norme in materia di appalti pubblici;

Torino, 09/05/2025

IL DIRIGENTE (DIREZIONE EDILIZIA)
Firmato digitalmente da Marco Rosso

Arrivo: AOO CMTO, N. Prot. 00085865 del 22/05/2025